



Breve nota di lettura

Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” come convertito nella legge 16 novembre 2018 n. 130

PREMESSA

Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 ha introdotto disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi a Genova, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa produttive e di impresa, nonché dirette a intraprendere ogni iniziativa necessaria al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Il provvedimento reca ulteriori misure urgenti ed indifferibili aventi ad oggetto gli eventi calamitosi che hanno colpito l'Italia centrale e l'isola di Ischia, completando gli interventi normativi già vigenti.

Il provvedimento infine contiene norme generali in materia di regolazione della sicurezza infrastrutturale pubblica che hanno diretto impatto sui Comuni e sulle Città metropolitane. Si tratta di regole tese a rafforzare le misure di prevenzione con un riassetto dei soggetti preposti al controllo e al monitoraggio: la riforma dell'Agenzia di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade, con parallelo ampliamento degli organici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dedicati ai controlli di sicurezza e la creazione di una banca dati sulle opere pubbliche per monitorare, tra l'altro, i parametri di sicurezza delle infrastrutture.

E' altresì prevista una disposizione che riguarda il finanziamento della progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

ITER

Trasmesso per la conversione in legge alla Camera dei Deputati è stato approvato con modificazioni dalla stessa in data 1 novembre 2018 e approvato definitivamente dal Senato il 15 novembre 2018.

Tra le **norme approvate** si segnalano in particolare le seguenti.

Articolo 1-ter- *(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali)*

Il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione l'individuazione dei tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione

degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura e le 15 relative tratte delle autostrade A7 e A10 **sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario**. I commi 2 e 3 prevedono che le concessionarie autostradali provvedano ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali. Tali attività da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Tali attività sono a carico delle concessionarie senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna revisione del Piano economico finanziario (PEF).

Articolo 5- *(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)*

Durante l'iter alla Camera è stato stabilito che le risorse straordinarie attribuite alla Regione nella misura di **20 milioni di euro per l'anno 2019** siano utilizzate per **il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno**.

Il comma 3 bis introdotto dalla Camera attribuisce al **comune di Genova risorse straordinarie per 5 milioni di euro per l'anno 2018** per garantire la realizzazione di opere viarie o di collegamento o comunque inerenti alla mobilità come individuate nel piano strategico della mobilità genovese.

SINDACI SISMA CENTRO ITALIA NELLA CABINA DI REGIA

Articolo 37- *(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

Con una modifica durante l'esame alla Camera è stata aggiunta la previsione da più tempo richiesta dall'ANCI che stabilisce che anche i rappresentanti dei Comuni prendano parte alla cabina di coordinamento sisma presieduta dal

Commissario straordinario. Tale previsione permette di istituire una forma stabile di raccordo con le Amministrazioni locali colpite, stante la complessità delle questioni ancora da affrontare e la gravità e l'estensione degli eventi calamitosi in parola. La presenza di un rappresentante dei Comuni, sui quali grava un'imponente mole di lavoro amministrativo connesso alle attività di ricostruzione,. In questo modo sarà possibile coordinare in modo più efficace l'attività di predisposizione degli atti da parte delle strutture commissariali con il territorio in maniera ordinata e permanente.

SUPERAMENTO CRITICITA' IMMOBILI CON DIFFORMITA' URBANISTICHE

Articolo 39-ter- (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo 39-ter introdotto dalla Camera è intervenuto per apportare modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, sono state introdotte modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 per affrontare la criticità, sulla base della proposta presentata da ANCI sin dalla conversione in legge del dl 55, relativa agli abusi non sanabili esistenti in edifici danneggiati dal sisma che non avrebbero avuto accesso al processo di ricostruzione privata (anche minime difformità fra piante catastali e stato dei luoghi hanno praticamente bloccato ad oggi la ricostruzione privata. In sintesi, per i soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati realizzati prima degli eventi sismici realizzati si prevede la possibilità di accedere alla sanatoria dell'art.36 del TUE purché l'opera sia conforme alla sola normativa oggi vigente e con pagamento della sanzione prevista dal Testo Unico dell'Edilizia attesa la conforme e copioso giurisprudenza in materia (tra le tante TAR Sardegna n. 746/2017, CdS

n. 3410 del 2014, n. 2835 del 2009, n. 5646 del 2008, n. 3267 del 2006). La possibilità di applicare l'articolo 36 è subordinata alla rispondenza dell'intervento alla normativa regionale attuativa dell'Intesa tra Stato, regioni ed enti locali in materia di Piano Casa ovvero dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia e urbanistica. L'intervento è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.